

Allegato "A" al n. 19401/5569 di repertorio-----
-----STATUTO-----

Art.1 - Denominazione.-----

E' costituita l'Associazione culturale con la denominazione:--
-----"JengaLab"-----

A seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore, l'Associazione provvederà ad integrare la denominazione, indicando l'acronimo ETS, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 12 del Codice del Terzo settore e pertanto la nuova denominazione sarà la seguente:-----

-----"JengaLab ETS"-----

L'Associazione inserisce nel presente statuto le disposizioni stabilite dal Codice del Terzo settore.-----

Art. 2 - Oggetto sociale.-----

Finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale-----

L'Associazione è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; promuove e realizza, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con l'atto costitutivo e lo statuto, attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) in favore dei propri associati e della collettività.-

L'Associazione ha struttura e contenuti democratici, è un ente di diritto privato senza fine di lucro, che intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai principi di elettività e di gratuità delle cariche associative, riconoscendo, in caso di adesione di uomini e donne, il principio delle pari opportunità.-----

I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati ai principi della solidarietà, trasparenza e democraticità al fine di consentire l'effettiva partecipazione della compagine associativa al conseguimento dei fini sociali.-----

Principi inderogabili dell'Associazione-----

L'Associazione intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai seguenti principi che costituiscono norme inderogabili per l'Associazione stessa:-----

a) Divieto di svolgere attività non previste dallo statuto sociale, salvo le attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, direttamente connesse a quest'ultime e nel rispetto dei limiti e dei criteri stabiliti dall'articolo 6 del Codice del Terzo Settore;-----

b) Divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate nel rispetto della normativa stabilita dall'articolo 8 del Codice del Terzo Settore;-----

c) Obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione e il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nel ri-

spetto della normativa stabilita dall'articolo 8 del Codice del Terzo Settore;-----

d) Obbligo di devolvere il patrimonio dell'associazione, in caso di estinzione o scioglimento per qualunque causa, previo parere positivo dell'Ufficio indicato nell'articolo 45 del Codice del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo le disposizioni stabilite dall'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, seguendo le disposizioni di cui all'articolo 9 del Codice del Terzo Settore;-----

e) Obbligo di redigere e di approvare annualmente il bilancio di esercizio e la relazione di missione, o il rendiconto per cassa, secondo le indicazioni di cui all'articolo 13 del Codice del Terzo Settore e nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo Settore, obbligo di redigere il bilancio sociale;-----

f) Disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati maggiori di età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. In caso di associati enti, il diritto di voto viene esercitato dal rappresentante legale dell'ente;-----

g) Intrasmisibilità della quota o contributo associativo e non rivalutabilità della stessa;-----

h) Diritto degli associati e degli aderenti di esaminare i libri sociali, in base alle indicazioni previste nel presente statuto;-----

i) Disciplina dei volontari nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 17 del Codice del Terzo Settore e incompatibilità della qualità di volontario con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria;-----

j) Eleggibilità libera degli organi amministrativi; principio del voto singolo di cui all'articolo 2538, secondo comma, del codice civile; sovranità dell'assemblea degli associati; idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; -----

k) Competenze dell'assemblea stabilite dall'articolo 25 del Codice del Terzo Settore;-----

l) Disciplina riguardante l'Organo di Amministrazione, l'Organo di Controllo (ove nominato), l'Organo della Revisione legale dei conti (ove nominato) nel rispetto degli articoli 26, 27, 28, 29, 30 e 31 del Codice del Terzo Settore.-----

Scopi e finalità -----

L'associazione si propone di supportare le organizzazioni del

terzo Settore, gli enti pubblici e privati a instaurare un canale di collaborazione con le realtà imprenditoriali di regioni emergenti ed in via di sviluppo attive nell'ideazione, creazione e utilizzo di tecnologie, digitali e non solo, per finalità di impatto sociale e ambientale.-----

In particolare, si propone di promuovere l'intermediazione tra attori italiani ed europei che vogliano scoprire e sostenere esperienze imprenditoriali in regioni emergenti e in via di sviluppo, attraverso processi collaborativi e la valorizzazione delle soluzioni tecnologiche e innovative sviluppate localmente. L'obiettivo primario è dunque quello di capitalizzare le competenze locali per raggiungere obiettivi di sviluppo e sostenibilità comuni, creando concrete possibilità di collaborazione paritaria e co-creazione tra organizzazioni italiane, europee e realtà dei paesi partner.-----

Le Attività di interesse generale-----

L'Associazione esercita in via principale le seguenti attività di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore:-----

- **Lett. d)** educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge-----
28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;-----

- **Lett. e)** interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività', esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;-----

- **Lett. g)** formazione universitaria e post-universitaria;

- **Lett. h)** ricerca scientifica di particolare interesse sociale;-----

- **Lett. i)** organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;-----

- **Lett. n)** cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;-----

- **Lett. o)** attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto del-

le normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile; -----

- **Lett. p)** servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;-----

- **Lett. r)** accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;-----

- **Lett. s)** agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015,-----
n. 141, e successive modificazioni;-----

- **Lett. v)** promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;-----

- **Lett. w)** promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.-----

L'Associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività: -----

a) Creazione di contenuti educativi; campagne di comunicazione per diffondere contenuti educativi; redazione di rapporti o testi formativi sui settori di competenza dell'Associazione;--

b) Elaborazione di soluzioni e strumenti digitali per la tutela ambientale; campagne di sensibilizzazione per il rispetto dell'ambiente e delle risorse naturali, promozione di iniziative relative al cambiamento climatico ed al suo impatto in molteplici settori;-----

c) Elaborazione ed erogazione di moduli formativi per corsi (online o in aula) diretti ad enti universitari, istituzioni private di vario grado, istituti universitari, post-universitari e Master;-----

d) Ricerca nel campo dell'utilizzo di tecnologie, digitali e non solo, per finalità di impatto sociale e ambientale; partecipazione a progetti universitari che abbiamo in particolare una ricaduta ed impatto sulle tematiche legate al mondo dello sviluppo e della cooperazione internazionale, con applicazioni in ambito agricolo, sanitario , di economia circolare, cambiamento climatico ed altre aree di interesse; partecipazione e supporto alla scrittura di articoli scientifici legati ad iniziative sia sul territorio nazionale che internazionale, con Università italiane e straniere, e volti alla ricerca scienti-

fica applicata in ambito di cooperazione internazionale e a scopo sociale.-----

e) Organizzazione di eventi culturali e di diffusione di contenuti sulle aree di interesse dell'Associazione e quindi aree riguardanti il campo dello sviluppo sostenibile e la cooperazione internazionale, nonché di eventi ed iniziative volti al sostegno dell'integrazione tra popoli sul territorio nazionale ed internazionale, promozione della diversità e dell'aiuto reciproco, solidarietà internazionale con particolare attenzione a categorie vulnerabili quali migranti, rifugiati etc.;-----

f) Erogazione di servizi strumentali per la progettazione, ideazione, creazione e utilizzo di tecnologie con finalità di impatto sociale e ambientale, nonché la loro analisi o valutazione; erogazione di servizi di intermediazione tra attori italiani, europei e paesi in via di sviluppo nel campo di azione dell'Associazione;-----

g) Attività riguardanti la pianificazione, implementazione e monitoraggio di iniziative di cooperazione allo sviluppo, seguendo quindi tutte le fasi del ciclo del progetto con un focus particolare su interventi incentrati sullo sviluppo e la capitalizzazione di tecnologie digitali per lo sviluppo (Information and Communication Technologies for Development, ICT4D);-----

h) Promozione di iniziative locali, in paesi in via di sviluppo, ed internazionali, con un'attenzione a quelle che includono l'utilizzo di tecnologia sviluppata da società, startup o iniziative locali, a sostegno dell'imprenditoria giovanile e dell'inserimento nel mondo lavorativo;-----

i) Supporto di progetti di agricoltura sostenibile nei Paesi in via di Sviluppo, soprattutto relativi all'utilizzo inclusivo di soluzioni digitali per il commercio dei prodotti equo-solidali in Europa o nei paesi stessi di produzione, incluso per il monitoraggio della filiera produttiva, la gestione della stessa o la comunicazione tra produttori e consumatori. Sostegno di iniziative di commercio equo e solidale ed eventi correlati sul territorio nazionale ed internazionale;-----

j) Attività di formazione finalizzata all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone svantaggiate, con un focus particolare all'imprenditoria sociale;-----

k) Promozione di integrazione di migranti nell'attività di intermediazione con realtà innovative dei paesi d'origine;-----

l) Supporto a progetti di agricoltura sociale mediante l'impiego di tecnologie, con particolare riferimento a quelle digitali;-----

m) Organizzazione/partecipazione ad eventi che promuovono la collaborazione, cooperazione ed integrazione tra popoli, in maniera pacifica e di mutuo accrescimento e conoscenza. Le iniziative potranno essere promosse sia a livello locale, che nazionale o internazionale;-----

n) Supporto di campagne di sensibilizzazione finalizzate alla tutela dei diritti umani attraverso l'utilizzo di tecnologie digitali.-----

Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà aderire ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi e collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.-----

L'Associazione compie ogni atto che, in armonia con l'interesse generale che l'Associazione persegue, valga al conseguimento dei fini associativi.-----

Art. 3 - Le attività diverse-----

L'Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle istituzionali, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nel rispetto dei criteri e limiti definiti dall'apposito decreto ministeriale di cui all'art.6 del Decreto legislativo n. 117/2017, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività, in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.-----

Tra le predette attività si segnalano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:-----

- Attività commerciali e produttive, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, poste in essere al fine del perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui al presente statuto.---
Spetta all'Organo di amministrazione individuare le ulteriori attività esperibili, da esercitarsi nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dall'articolo 6 del Codice del Terzo Settore.-----

L'Associazione, nel pieno rispetto della normativa stabilita dal Codice del Terzo Settore e dalla normativa in vigore, si propone, inoltre, di compiere tutte quelle operazioni ritenute necessarie alla realizzazione dei propri scopi istituzionali, nonché assumere ogni altra iniziativa utile diretta alla realizzazione dei predetti scopi, nel rispetto delle disposizioni stabilite dallo statuto e nel rispetto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.-----

E' fatto divieto agli organi amministrativi dell'Associazione di svolgere o far svolgere attività che non siano direttamente connesse alle attività istituzionali e che non abbiano, quale obiettivo, il perseguimento delle finalità associative.-----

Art. 4 - Raccolta fondi-----

Per raccolta fondi si intende il complesso delle attività ed iniziative poste in essere dall'Associazione al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.-----

In base all'articolo 7 del Codice del Terzo Settore, l'Associazione potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in

forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie o di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità ad apposite linee guida adottate con decreto.-----

Art. 5 - Patrimonio-----

Il patrimonio dell'Associazione è interamente utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.-----

Il patrimonio dell'Associazione è composto:-----

A) dal fondo di dotazione: -----

- rappresentato inizialmente dal fondo di dotazione del valore di Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero) - incrementabile successivamente mediante conferimenti in denaro o di beni, mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, da chiunque effettuati con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;-----

- costituito altresì dai beni mobili e immobili acquistati dall'Associazione con il ricavato della vendita di beni compresi nello stesso fondo di dotazione;-----

B) dal fondo di gestione costituito:-----

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività dell'Associazione;-----

- da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari attribuiti da persone fisiche e/o giuridiche, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;----

- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione e dal Comune;-----

- da eventuali contributi attribuiti da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;-----

- da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati da associati o da terzi senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;-----

- dai proventi delle attività istituzionali, e dai ricavi delle attività diverse; -----

- dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo all'Associazione, e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dall'Associazione medesima.-----

L'amministrazione del patrimonio dovrà essere finalizzata al raggiungimento degli scopi dell'Associazione ed al mantenimento delle garanzie patrimoniali per il proseguimento della propria attività istituzionale.-----

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è interamente utilizzato

per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione nel perseguimento dello scopo come sopra individuato.-----
Qualora il patrimonio risultasse diminuito di oltre un terzo dell'importo minimo stabilito dalla legge, l'organo amministrativo senza indugio deve provvedere alla sua ricostituzione, oppure deliberare la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, o lo scioglimento dell'ente. Al ricorrere delle condizioni di legge, l'Associazione può costituire uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447 bis e seguenti Codice Civile.-----

Art. 6 - Sede-----

L'Associazione ha sede legale in Paderno d'Adda (LC).-----
Con deliberazione da adottarsi a cura dell'Assemblea ordinaria, potrà istituire e sopprimere sedi secondarie sull'intero territorio nazionale e all'estero.-----
La variazione dell'indirizzo della sede legale all'interno del medesimo Comune, deliberata dall'Assemblea ordinaria degli associati, non dovrà intendersi quale modifica del presente atto.-----

Art. 7 - Durata-----

La durata dell'Associazione è illimitata e si estinguerà:-----
a) Quando lo scopo è stato raggiunto;-----
b) Per le altre cause di cui all'art. 27 c.c.-----

Art. 8 - Associati-----

L'adesione all'Associazione è da considerarsi a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.---

Definizione di associato-----

Premesso che l'Associazione opera nel Settore della tecnologia e dell'innovazione per lo sviluppo a livello locale e internazionale, si richiede, come requisito di accesso in qualità di associato, quello di essere un professionista nell'ICT4D e/o nel campo dell'innovazione per lo sviluppo e che svolge attività lavorative nello stesso Settore, preferibilmente con esperienze internazionali in contesti di paesi emergenti. ----
Tutto ciò premesso, gli associati sono tutti coloro che, condividendo i fini associativi, e in possesso dei requisiti sopra descritti, operano per il raggiungimento delle finalità previste dallo statuto, secondo le proprie capacità personali e professionali nell'ambito delle attività istituzionali dell'Associazione, e che hanno presentato domanda scritta, contenente i propri dati identificativi, accettata dall'Organo di Amministrazione, dichiarando di condividere gli scopi istituzionali, di accettare, senza riserve, lo Statuto, le attività, le finalità e il metodo dell'Associazione e di rispettare i regolamenti interni. La domanda può essere presentata anche avvalendosi dei mezzi tecnologici (ad esempio PEC/sito web).--
Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali doveri.-----

Trattamento dei dati personali-----

L'aspirante associato darà autorizzazione al trattamento dei

dati personali per le sole finalità associative. I dati anagrafici personali degli associati sono da considerarsi estremamente riservati e saranno gestiti esclusivamente dall'Organo di Amministrazione che ne sarà direttamente responsabile. L'associato è tenuto a comunicare all'Organo di Amministrazione eventuali variazioni delle proprie generalità.-----

Criteri di accettazione ed ammissione-----

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è l'Organo di Amministrazione.-----

L'Organo di Amministrazione esamina le domande degli aspiranti associati entro sessanta giorni dal loro ricevimento.-----

In assenza di provvedimento di rigetto della domanda entro il termine di sessanta giorni, la domanda si intende accolta e conseguentemente, il nominativo dell'aspirante associato viene annotato nel Libro degli Associati.-----

L'Organo di Amministrazione deve, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di ammissione, motivare la deliberazione di rigetto della domanda stessa e comunicarla agli interessati.-----

Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea. Il ricorso deve essere messo all'ordine del giorno della prima riunione assembleare.-

A seguito di accettazione della domanda di ammissione da parte dell'Organo di Amministrazione, l'associato dovrà versare la quota associativa annualmente stabilita dall'Organo di Amministrazione. Il mancato versamento della quota entro trenta giorni dalla comunicazione di accettazione della domanda costituisce causa di esclusione dell'associato.-----

Disciplina del rapporto associativo.-----

Il numero degli iscritti all'Associazione è illimitato.-----

Le quote associative non sono rivalutabili, né restituibili, né trasmissibili. Il divieto di trasmissibilità vige anche nei confronti degli eredi in caso di decesso dell'associato.-----

La partecipazione all'Associazione non può essere temporanea.-

Ogni associato è vincolato all'osservanza di tutte le norme del presente Statuto, dei Regolamenti adottati nonché delle disposizioni adottate dagli Organi dell'Associazione.-----

La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, sono uniformi.-----

A garanzia dell'uniformità e della democraticità del rapporto associativo, è espressamente prevista la partecipazione degli associati all'elettorato sia attivo che passivo. -----

E' previsto per tutti gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Gli associati non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione. -----

L'Associazione può intrattenere rapporti di lavoro retribuiti

anche ricorrendo ai propri associati.-----

Diritto di voto-----

Nelle assemblee, hanno diritto di voto tutti gli associati maggiori d'età che sono iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli Associati.-----

Ogni associato ha un voto. Vighe il principio del voto singolo. Il diritto di voto spettante agli associati enti viene esercitato dal rappresentante legale dell'ente.-----

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.-----

Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati; qualora l'associazione avesse un numero di associati non inferiore a cinquecento, ciascun associato potrà rappresentare sino ad un massimo di cinque associati. Le deleghe devono essere conferite nel rispetto del quarto e quinto comma dell'articolo 2372 c.c.-----

Diritto di esaminare i Libri sociali-----

In base alle disposizioni stabilite dall'articolo 15, comma 3 del Codice del Terzo Settore, gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali (Libro degli associati, Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, dell'Organo di Controllo ove nominato e di eventuali altri organi sociali, Registro dei Volontari), previa richiesta scritta da inoltrare all'Organo di Amministrazione, il quale condorderà con il richiedente, entro trenta giorni dalla richiesta, il giorno e l'orario della disamina presso la sede sociale.-----

Ulteriori diritti e doveri degli associati-----

Gli associati hanno diritto di avvalersi dell'attività dell'Associazione e di essere informati circa le attività e le iniziative della stessa. Si considera soddisfatto tale dovere dell'Associazione con la pubblicazione, nel sito dell'Associazione, delle attività e delle iniziative dell'Associazione stessa.-----

Gli associati sono tenuti al pagamento della quota associativa al momento dell'iscrizione per il primo anno e, per i successivi anni, entro il 30 giugno di ogni anno. Decorso due mesi dalla scadenza indicata, l'Organo di Amministrazione provvederà all'invio di una comunicazione scritta all'associato moroso, invitandolo a provvedere al versamento della quota. Il mancato versamento della quota associativa decorso un mese dalla predetta comunicazione viene equiparato ad un recesso.-- L'esercizio dei diritti del socio e l'accesso all'attività sociale sono subordinati all'effettivo versamento della quota associativa.-----

Perdita della qualifica di associato-----

La qualifica di associato si perde per:-----

- dimissioni;-----

- decesso;-----
- espulsione;-----
- mancato pagamento della quota sociale.-----

Le dimissioni possono essere comunicate in qualsiasi momento dandone comunicazione per iscritto all'Organo di Amministrazione: tale recesso avrà decorrenza immediata. Il recesso non esonera dal pagamento della quota dell'anno in corso al momento della comunicazione. La comunicazione di recesso esonera dal pagamento della quota dell'anno successivo a quello in corso.-----

L'espulsione è deliberata dall'Organo di Amministrazione con delibera motivata per i seguenti fatti:-----

- a. per lo svolgimento di attività in aperto contrasto con quella dell'Associazione;-----
- b. per atti che danneggino l'Associazione ed i suoi membri;---
- c. qualora l'associato non ottemperi alle disposizioni dello statuto o dei regolamenti o alle delibere assembleari o dell'Organo di Amministrazione.-----

Il provvedimento di espulsione dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso a mezzo lettera raccomanda A.R. o PEC ed ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla ricezione del provvedimento di esclusione. Nello stesso termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, l'associato escluso può ricorrere all' assemblea mediante raccomandata A.R. inviata al Presidente dell'Associazione. Il ricorso verrà discusso nella prima riunione assembleare e potrà essere accolto o rigettato dall'assemblea stessa a seguito di votazione secondo le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria.----

Art. 9 - I Volontari-----

L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento della propria attività ed è tenuta ad iscriverne in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.-----

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività a favore dell'Associazione, anche per il tramite di un ente del Terzo Settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà.-----

L'attività di volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfetario.-----

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione purché non superino gli importi stabiliti dall'articolo 17 del Codice del Terzo Settore.-----

L'Organo di Amministrazione deve deliberare sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.-----

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.-----

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.-----

Art. 10 - Organi Sociali-----

Sono organi dell'Associazione:-----

- l'Assemblea degli associati;-----
- il Presidente;-----
- l'Organo di Amministrazione;-----
- l'Organo di Controllo, ove nominato;-----
- l'Organo di revisione legale dei conti, ove nominato.-----

A garanzia della democraticità della struttura dell'Associazione, si stabilisce che tutte le cariche siano elettive.-----

Si stabiliscono i seguenti principi:-----

- a) Sovranità dell'assemblea dei soci;-----
- b) Idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative delibere e dei bilanci.-----

Sussistendo le condizioni previste dall'art. 14 secondo comma del Codice del Terzo Settore, l'Organo di Amministrazione pubblicherà annualmente e terrà aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati. Si fa presente che i componenti dell'Organo di Amministrazione non percepiscono compenso. -----

Art. 11 - L'Assemblea degli Associati-----

L'Assemblea degli Associati è l'organo sovrano dell'Associazione: essa è composta da tutti gli associati che, alla data dell'avviso di convocazione, risultino iscritti nel Libro degli Associati.-----

Funzionamento dell'Assemblea-----

L'Assemblea è convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, ed ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno ed è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, dal Vicepresidente. Nelle assemblee degli associati deve essere presente la maggioranza dei consiglieri in carica.-----

L'Assemblea inoltre può essere convocata dal Presidente qualora ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati.-----

La convocazione dell'Assemblea è effettuata con avviso scritto inviato a ciascun associato almeno otto giorni prima della data fissata per l'assemblea di prima convocazione e deve conte-

nere l'ordine del giorno. Nello stesso avviso di convocazione dell'assemblea, può essere fissato un giorno ulteriore per la seconda convocazione. La convocazione può essere fatta, sempre a cura del Presidente, tramite lettera o mail o altri mezzi tecnologici agli indirizzi risultanti dal Libro degli Associati.-----

Gli associati, ai fini dei loro rapporti con l'Associazione, si considerano domiciliati nel luogo e all'indirizzo mail indicati nel Libro degli associati.-----

Le assemblee si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:-----

a. che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;-----

c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.-----

Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.-----

Nelle assemblee, hanno diritto di voto tutti gli associati maggiori di età che sono iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli associati.-----

E' inoltre prevista l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.-----

L'Assemblea è comunque valida, a prescindere dalle predette formalità, qualora siano presenti tutti gli associati, risultanti dal Libro degli Associati, aventi diritto al voto alla data dell'adunanza e siano presenti tutti i componenti dell'Organo di Amministrazione e nessuno si opponga alla discussione.-----

L'Assemblea degli associati può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.-----

Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano, salvo diverse disposizioni contenute in apposito Regolamento.

Le riunioni dell'Assemblea devono risultare da apposito verbale, firmato dal Presidente e dal segretario e trascritto nel libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Assemblea.----

Le deliberazioni dell'assemblea sono immediatamente esecutive. Nell'apposito verbale dovrà risultare anche una sintesi del dibattito.-----

Compiti dell'Assemblea ordinaria-----

L'Assemblea ordinaria delibera:-----

- le linee generali del programma di attività per l'anno so-

ziale;-----

- la nomina e la revoca dei componenti dell'Organo di Amministrazione;-----
- la nomina e la revoca dei componenti dell'Organo di controllo, quando previsto;-----
- la nomina e la revoca del soggetto incaricato della Revisione legale dei conti, quando previsto;-----
- l'approvazione del bilancio di fine esercizio, della relazione di missione o del rendiconto per cassa e, nei casi previsti dall'articolo 14 del Codice del Terzo Settore, l'approvazione del bilancio sociale;-----
- l'approvazione dei regolamenti predisposti dall'Organo di amministrazione;-----
- l'approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari;-----
- la destinazione dell'avanzo o disavanzo di esercizio;-----
- sugli argomenti posti alla sua approvazione dall'Organo di Amministrazione;-----
- sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e sulle azioni di responsabilità nei loro confronti;-----
- sull'esclusione degli associati, in caso di ricorso da parte del soggetto escluso;-----
- sugli altri argomenti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.-----

In prima convocazione, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà degli associati aventi diritto a parteciparvi; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli associati intervenuti.-----

L'Assemblea ordinaria delibera, sugli argomenti posti all'ordine del giorno, a maggioranza assoluta, vale a dire con il voto favorevole di metà più uno dei votanti.-----

Compiti dell'Assemblea straordinaria-----

L'Assemblea straordinaria delibera:-----

- sulle proposte di modifica dello Statuto;-----
- sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;-----
- sulla nomina del liquidatore.-----

L'Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi titolo a parteciparvi e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione la seduta è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e la deliberazione è presa a maggioranza di voti.-----

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dall'assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.-----

Art.12 - Organo di Amministrazione-----

L'Associazione è amministrata da un Organo di Amministrazione, composto da 3 (tre) membri designati fra tutti gli associati aventi diritto al voto. L'Organo di Amministrazione dura in

carica per cinque esercizi e i suoi membri possono essere rieletti.-----

Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando nome e cognome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.-----

Riunioni dell'Organo di Amministrazione-----

L'Organo di Amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti, oppure l'Organo di controllo e/o l'Organo di revisione. Le riunioni dell'Organo di Amministrazione sono presiedute dal Presidente ed in sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal più anziano di età dei presenti.-----

L'Organo di Amministrazione è convocato mediante comunicazione scritta, anche con mezzi tecnologici, da effettuarsi a cura del Presidente almeno otto giorni prima della riunione.-----

Le riunioni del Consiglio direttivo si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:-----

a. che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;-----

c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.-----

Verificandosi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.-----

Le sedute sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.-----

In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente o, in caso di sua assenza, del Vicepresidente.-----

L'Organo di Amministrazione elegge, al suo interno, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere e le altre cariche che si rendessero necessarie.-----

Le riunioni dell'Organo di Amministrazione devono risultare da apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario e trascritto nel Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Amministrazione.-----

Attività dell'Organo di Amministrazione-----

L'Organo di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di at-

tività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'assemblea dei soci.-----

In particolare, svolge le seguenti attività:-----

- elegge tra i propri componenti il Presidente e lo revoca;---
- elegge tra i propri componenti il Vicepresidente e lo revoca;-----
- nomina il Segretario e il Tesoriere;-----
- redige i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea degli associati;-----
- cura l'esecuzione delle delibere assembleari;-----
- predispone per l'assemblea il programma annuale di attività;
- accoglie o respinge le domande di ammissione degli associati;-----
- determina l'importo annuale della quota associativa;-----
- determina l'importo del compenso spettante ai componenti dell'Organo di controllo, ove nominato;-----
- adotta provvedimenti disciplinari e delibera in ordine alla esclusione degli associati;-----
- ratifica o respinge i provvedimenti di urgenza adottati dal Presidente;-----
- predispone, il bilancio di esercizio e la relazione di missione oppure, nei casi previsti dalla legge, il rendiconto per cassa e il bilancio sociale ove necessario;-----
- predispone eventuali Regolamenti per il funzionamento e l'operatività dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo essere stati portati a loro conoscenza;-----
- nomina i componenti del Comitato scientifico/culturale dei sostenitori;-----
- conferisce procure generali e speciali;-----
- instaura rapporti di lavoro, subordinato e professionale, fissandone mansioni, qualifiche, retribuzioni e compensi;----
- cura gli affari di ordine amministrativo e gestionale;-----
- delibera sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa la modalità di rimborso delle spese tramite autocertificazione.-----

Sostituzione degli amministratori-----

Se nel corso dell'anno sociale vengono a mancare uno o più amministratori, si procederà, da parte dell'Organo di Amministrazione, alla sostituzione degli stessi con i primi dei non eletti. I predetti amministratori dureranno in carica quanto gli altri amministratori.-----

Allorché questo elenco fosse esaurito, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.-----

Qualora venisse meno la maggioranza dei membri, l'intero Organo di Amministrazione si intenderà decaduto, e spetterà all'assemblea nominare il nuovo Organo.-----

Conflitto di interessi degli amministratori-----

Al conflitto di interessi degli amministratori si applica

l'articolo 2475-ter del c.c. -----

Art.13 - Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere---

Fatta eccezione per la nomina nell'atto costitutivo, il Presidente è nominato dall'Organo di Amministrazione. In caso di assenza, impedimento o di cessazione, le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente.-----

Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.-----

L'Organo di Amministrazione può delegare uno o più Consiglieri per il compimento di determinati atti o categorie di atti con poteri decisionali e rappresentativi, nel rispetto dell'art. 2381 quarto comma c.c.-----

Il Presidente convoca e presiede l'assemblea degli associati e l'Organo di Amministrazione. -----

Il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere durano in carica quanto l'Organo di Amministrazione e sono rieleggibili. I compiti del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere sono dettagliati in apposito Regolamento.-----

Art. 14 - Organo di Controllo-----

L'Organo di Controllo è nominato dall'assemblea ove ricorrano le condizioni disposte dall'articolo 30 del codice del Terzo Settore.-----

In assenza delle condizioni previste dall'articolo 30 del Codice del Terzo Settore, l'Associazione può procedere volontariamente alla nomina dell'Organo di Controllo, anche monocratico. L'Organo di Amministrazione provvede alla determinazione del compenso spettante ai componenti dell'Organo di controllo. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.--
Esso può esercitare anche il controllo contabile qualora almeno un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.-----

E' compito del Presidente dell'Organo di Controllo provvedere tempestivamente alla convocazione dell'assemblea degli associati in caso di decadenza dell'intero Organo di Amministrazione per intervenuto venir meno della maggioranza dei membri, affinché si provveda alla nuova nomina.-----

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo Settore, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo Settore.-----

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, in atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su de-

terminati affari.-----
L'Organo di Controllo resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rinominati.-----

Art. 15 - Organo di Revisione legale dei conti-----

Fatta eccezione per il caso di attribuzione all'Organo di Controllo della Revisione legale dei conti, ove ricorrano le condizioni disposte dall'articolo 31 del Codice del Terzo Settore, l'assemblea nomina un Organo di Revisione legale dei conti, composto da uno a tre membri, almeno uno dei quali scelto fra gli iscritti nel registro dei Revisori contabili, istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia. In caso di organo collegiale, all'interno dell'Organo così nominato, l'assemblea stessa sceglie il Presidente. L'Organo di Revisione procede al controllo della correttezza della gestione, delle norme di legge e di statuto. In particolare, provvede al riscontro della gestione finanziaria; accerta la regolare tenuta delle scritture contabili; esprime il suo parere mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi; effettua verifiche di cassa. I componenti dell'Organo di revisione possono assistere alle riunioni dell'Organo di amministrazione.-----

L'Organo di Revisione resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rinominati.-----

Art. 16 - Responsabilità-----

I componenti dell'Organo di Amministrazione, i componenti dell'Organo di controllo e i componenti dell'Organo di revisione legale dei conti, rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi in base a quanto disposto dall'articolo 28 del Codice del Terzo Settore. -----

Art. 17 - Denuncia al tribunale e ai componenti dell'Organo di controllo-----

In applicazione a quanto disposto dall'articolo 29 del Codice del Terzo Settore, almeno un decimo degli associati, l'Organo di Controllo, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ovvero il pubblico ministero, possono agire ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile.-----

Ogni associato, ovvero almeno un decimo degli associati qualora l'associazione raggiunga un numero di associati superiore a cinquecento, può denunciare i fatti che ritiene censurabili all'organo di controllo, se nominato, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione all'assemblea.-----

Se la denuncia è fatta da almeno un ventesimo degli associati dell'associazione, l'Organo di Controllo deve agire ai sensi dell'articolo 2408, secondo comma, del codice civile.-----

Art. 18 - Comitato scientifico/culturale dei sostenitori-----

L'Associazione può istituire un Comitato scientifico/culturale dei sostenitori, nel quale iscrivere coloro che - persone fisiche o giuridiche, enti, istituzioni - contribuiscono con il proprio sostegno al raggiungimento degli scopi dell'Associa-

zione e allo sviluppo culturale, morale e materiale della stessa, erogando contribuzioni volontarie straordinarie e/o partecipando alle attività divulgative e culturali, a sostegno dell'attività svolta o di progetti specifici. Fanno parte del Comitato scientifico/culturale dei sostenitori anche soggetti (persone fisiche o giuridiche, enti, istituzioni) che si siano distinti per meriti particolari a favore dell'Associazione, contribuendo in maniera determinante, con la loro opera o il loro sostegno ideale ovvero economico allo sviluppo dell'Associazione o alla realizzazione di un progetto.-----

I sostenitori sono nominati dall'Organo di Amministrazione e i dati identificativi sono riportati in un apposito Albo tenuto a cura dell'organo stesso.-----

La gestione e la funzionalità del Comitato vengono decise dall'Organo di Amministrazione in apposito regolamento.-----

L'Organo di Amministrazione può invitare i sostenitori a partecipare alle proprie riunioni di loro interesse oppure alle assemblee degli associati, sia in rappresentanza del Comitato stesso sia singolarmente. I sostenitori, sia singolarmente sia in rappresentanza del Comitato, hanno funzione consultiva ed esprimono proposte e pareri sulle attività, sui progetti dell'Associazione e sull'utilizzo delle risorse.-----

Art. 19 - Risorse economiche-----

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività in base alle disposizioni stabilite dall'articolo 5 del presente statuto.-----

Art. 20 - Divieto di distribuzione degli utili-----

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve e capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge, ed è fatto obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.-----

Art. 21 - Controversie-----

Tutte le eventuali controversie tra associati, ovvero tra associati e Associazione o i suoi organi, saranno sottoposte al giudizio di tre conciliatori da nominarsi dall'Assemblea degli associati. Essi giudicheranno senza formalità, come amichevoli compositori.-----

Art. 22 - Bilancio di esercizio e relazione di missione-----

L'esercizio sociale dell'Associazione si apre il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.-----

Ogni anno l'Organo di Amministrazione predispone il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente, le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e il carattere secondario e strumentale delle attività diverse.-----

Nei casi previsti dalla legge, in luogo del bilancio e della

relazione di missione, l'Organo di amministrazione predisporrà il rendiconto per cassa.-----

Il bilancio di esercizio e la relazione di missione, o il rendiconto per cassa, devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il termine di cui al precedente comma potrà essere prorogato a non più di 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed alle attività dell'Associazione.-----

Il bilancio di esercizio e la relazione di missione, o il rendiconto per cassa, devono essere depositati presso la sede sociale negli otto giorni precedenti la data fissata per l'approvazione, a disposizione di tutti gli associati.-----

La convocazione dell'assemblea e le deliberazioni vengono effettuate nel rispetto delle disposizioni previste dal presente Statuto.-----

Per quanto non stabilito, si applica l'articolo 13 del Codice del Terzo Settore.-----

Art. 23 - Bilancio sociale-----

Nel caso di superamento dei limiti stabiliti dal comma 1 dell'articolo 14 del Codice del Terzo Settore, l'Associazione dovrà depositare presso il registro unico nazionale del Terzo Settore e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale, redatto secondo le apposite linee guida adottate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.-

L'Associazione, in caso di superamento dei limiti indicati nel secondo comma dell'articolo 14 del Codice del Terzo Settore, dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della eventuale rete associativa di appartenenza, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.-----

Art.24 - Libri sociali obbligatori-----

Oltre alle scritture prescritte negli articoli 13 (bilancio e relazione di missione), 14 (bilancio sociale) e 17, comma 1 (registro dei volontari) del Codice del terzo Settore, l'Associazione deve tenere:-----

- a) il libro degli associati;-----
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;-----
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, dell'Organo di Controllo e di eventuali altri organi sociali;-----

I libri di cui alle precedenti lettere a) e b) sono tenuti a

[illegible]

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo
ai sensi dell'art. 22 del D.lgs 7 marzo 2005 n. 82.